



Traduzione

Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array

Conclusa a Roma il 12 marzo 2019
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 2021
Entrata in vigore per la Svizzera il 19 gennaio 2022

Gli Stati parte di questa Convenzione,

desiderosi di realizzare uno dei progetti scientifici più visionari e ambiziosi del XXI secolo attraverso un'importante cooperazione internazionale;

impegnati a testare i limiti dell'ingegneria e della ricerca scientifica e a esplorare le questioni fondamentali nel campo dell'astronomia e della fisica;

tenendo conto che lo Square Kilometre Array sarà un radiotelescopio di ultima generazione con un potenziale di scoperta molto più grande di qualsiasi altro strumento esistente;

riconoscendo che la portata e gli obiettivi dello Square Kilometre Array richiedono uno sforzo globale con investimenti a lungo termine;

condividendo il potenziale della scoperta scientifica quale contributo al progresso della tecnologia e dell'innovazione e per offrire un vantaggio più ampio all'industria e alla società;

impegnati nella piena realizzazione del Progetto Square Kilometre Array;

riconoscendo il lavoro preparatorio svolto dalla Square Kilometre Array Organization nella realizzazione dell'Osservatorio Square Kilometre Array;

impegnati in un'organizzazione in cui diversità e uguaglianza siano promosse e rispettate;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione e dei suoi Protocolli:

- a. «SKAO» indica l'Osservatorio Square Kilometre Array;
- b. «SKA» indica il radiotelescopio Square Kilometre Array;

RS 0.425.51

- c. «progetto SKA» indica lo sforzo globale per costruire, mantenere, gestire e infine dismettere lo SKA;
- d. «SKA-1» indica la fase iniziale del Progetto SKA;
- e. «Paese sede» indica lo Stato in cui è situata la sede principale di SKAO;
- f. «Paese ospitante» indica uno Stato in cui è ospitato il progetto SKA;
- g. «Membro» indica uno Stato o un'organizzazione internazionale che è parte della presente Convenzione;
- h. «Membro associato» indica uno Stato o un'organizzazione internazionale che non è parte della presente Convenzione e che è ammessa allo SKAO ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 3;
- i. si stabilisce che il «Fair Work Return» (ritorno bilanciato) si intende raggiunto quando il valore cumulativo dei beni, dei lavori e dei servizi forniti da un Membro attraverso procedure di appalto rispetchia in ampia misura il contributo finanziario impegnato dallo stesso Membro;
- j. «attività ufficiali» indica tutte le attività intraprese in conformità con la Convenzione incluse le attività amministrative della SKAO;
- k. «personale» indica il personale dello SKAO o il personale distaccato presso lo SKAO; e
- l. «piano di contribuzione finanziaria» indica un programma che stabilisce i contributi finanziari, i termini e le condizioni di partecipazione dei Membri e dei Membri associati per la costruzione e il funzionamento dello SKAO.

Art. 2 Istituzione e status di SKAO

1. Lo SKAO è istituito come organizzazione internazionale con personalità giuridica. È dotato delle capacità necessarie per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adempimento dei suoi scopi tra cui:
 - a. contrarre;
 - b. acquisire e alienare beni immobili e mobili; e
 - c. stare in giudizio.
2. Il Paese sede sarà il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la sede principale dello SKAO sarà a Jodrell Bank.
3. Lo SKAO stipulerà accordi di sede con il Paese sede e con i Paesi ospitanti relativi all'istituzione di SKAO e del progetto SKA. Tali accordi dovranno essere approvati all'unanimità dal Consiglio.

Art. 3 Finalità di SKAO

1. La finalità di SKAO è di facilitare e promuovere una collaborazione globale nel campo della radioastronomia con l'obiettivo di produrre scienza innovativa. Il primo obiettivo di questa collaborazione globale è l'attuazione del progetto SKA.

2. Previa decisione del Consiglio, lo SKAO potrà avviare o contribuire ad altri progetti, oltre al progetto SKA, relativi alla scienza o alle tecnologie della radioastronomia, e alle loro applicazioni. La partecipazione dei Membri e dei Membri associati in tali altri progetti è facoltativa.

Art. 4 Privilegi e immunità

1. Tutti i Membri dovranno concedere i privilegi e le immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Osservatorio Square Kilometre Array, allegato (Allegato A) e parte integrante della Convenzione.
2. Tutti i privilegi e le immunità saranno garantiti al solo fine di facilitare le attività ufficiali di SKAO e la realizzazione dei suoi obiettivi.

Art. 5 Progetto SKA

1. Il progetto SKA dovrà essere progettato per essere in grado di produrre scienza innovativa con una combinazione di sensibilità, risoluzione angolare e velocità di rilevamento che superi di gran lunga gli attuali strumenti di ultima generazione relativi alle frequenze radio.
2. Il progetto SKA dovrà essere consegnato in fasi, a partire da SKA-1, con l'intento di procedere attivamente alle fasi successive.
3. SKA-1 sarà ospitato in Australia e nella Repubblica del Sudafrica. I componenti di SKA-1, situati in ciascun Paese ospitante, e i componenti della sede principale di SKAO situati nel Paese sede, dovranno essere descritti in un documento tecnico che dovrà essere approvato con decisione unanime del Consiglio.
4. Le fasi successive del progetto SKA inizieranno dopo l'approvazione del Consiglio. La partecipazione alla costruzione di tali fasi successive sarà facoltativa. I contributi finanziari per l'attuazione di una fase successiva sono determinati in conformità con il Protocollo finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array.

Art. 6 Partecipazione e altre forme di cooperazione

1. Le parti della presente Convenzione saranno Membri di SKAO. L'adesione è aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali.
2. Il Consiglio può decidere, all'unanimità, di ammettere a SKAO nuovi membri conformemente alla presente Convenzione e alle condizioni ivi contenute. Quando la Convenzione entra in vigore per quello Stato o una organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 4, tale soggetto diviene Membro e sarà vincolato ai termini stabiliti dal Consiglio.
3. Il Consiglio può decidere, all'unanimità, di ammettere Membri associati a SKAO alle condizioni da esso stabilite. Tali condizioni dovranno assicurare che i Membri associati non godano di benefici equivalenti a quelli dei Membri. L'adesione in qualità di Membri associati è aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali.
4. Il Consiglio può decidere, all'unanimità, di invitare altri soggetti quali Stati, organizzazioni internazionali e istituzioni, a cooperare con SKAO. SKAO può stipulare

accordi in tal senso con tali soggetti. Tali accordi e disposizioni richiedono l'approvazione con delibera del Consiglio.

Art. 7 Organi

SKAO è costituito dal Consiglio e da un Direttore generale assistito dal personale.

Art. 8 Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo direttivo di SKAO. Ciascun membro è rappresentato nel Consiglio da un massimo di due rappresentanti, uno dei quali è il rappresentante con diritto di voto autorizzato ad agire e a votare per suo conto. I rappresentanti possono essere assistiti da consulenti.

2. Il Consiglio è responsabile della direzione strategica e scientifica complessiva di SKAO, della sua buona gestione e della realizzazione dei suoi scopi. Avrà tutti i poteri necessari e dovuti per adempiere efficacemente alle sue responsabilità.

3. Oltre alle funzioni stabilite altrove nella presente Convenzione, il Consiglio:

- a. nomina il Direttore generale e approva la nomina di altro personale di alto livello, in conformità con il Regolamento del personale;
- b. approva le politiche, le regole e i regolamenti di SKAO, incluse le questioni scientifiche, tecniche, finanziarie e amministrative, nonché l'accesso a SKAO e ai suoi dati;
- c. approva il bilancio e vigila sulla spesa e sull'attività finanziaria;
- d. nomina i revisori dei conti;
- e. approva e pubblica i bilanci annuali certificati;
- f. approva e pubblica le relazioni annuali; e
- g. adotta ulteriori opportune misure, che dovessero rendersi necessarie per il funzionamento di SKAO.

4. In ciascuna riunione, convocata di persona o in remoto, e per qualsiasi decisione del Consiglio è richiesto il quorum dei due terzi dei Membri. I Membri che non hanno diritto di voto non saranno conteggiati ai fini del quorum.

5. Ciascun Membro dispone di un voto in seno al Consiglio, salvo diversa indicazione.

6. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di due terzi, salvo diversa indicazione.

7. Nel determinare l'unanimità o le maggioranze previste dalla presente Convenzione o dal Protocollo finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array, non si terrà conto del Membro che è assente, non partecipa al voto, si astiene o non ha diritto di voto.

8. La scelta del Paese sede e di ciascun Paese ospitante potrà essere modificata, secondo quanto previsto dall'articolo 15, con un voto unanime del Consiglio.

9. Per i progetti approvati ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 2, i Membri non avranno un diritto di voto, se non hanno accettato di fornire un contributo finanziario.
10. Fatti salvi i termini della presente Convenzione, il Consiglio stabilisce il proprio Regolamento interno.
11. Il Consiglio elegge un Presidente e un Vice-Presidente per un mandato di due anni. Il Presidente e il Vice-Presidente non potranno essere eletti per più di due volte.
12. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio in conformità con il Regolamento interno. Il Consiglio si riunirà nei modi e nei tempi richiesti, ma non meno di una volta all'anno.
13. Il Consiglio istituirà un Comitato finanziario nel quale ogni Membro è rappresentato. Il Consiglio istituirà tutti gli altri comitati necessari per raggiungere lo scopo di SKAO. Il Consiglio stabilisce il mandato e l'adesione a tali comitati.

Art. 9 Direttore generale e personale

1. Il Consiglio nomina un Direttore generale per un periodo determinato e può terminare il mandato in qualunque momento, in conformità con il Regolamento del personale approvato, con delibera, dal Consiglio. Il Direttore generale agisce in qualità di amministratore delegato di SKAO e ne è il rappresentante legale. Il Direttore generale riferisce al Consiglio.
2. Le funzioni del Direttore generale sono le seguenti:
 - a. dirige il progetto, gli aspetti operativi e finanziari, secondo quanto stabilito dal Consiglio;
 - b. presenta le relazioni annuali al Consiglio;
 - c. presenta il bilancio preventivo al Consiglio;
 - d. presenta i bilanci annuali certificati al Consiglio;
 - e. partecipa alle riunioni del Consiglio a titolo consultivo salvo che il Consiglio non decida altrimenti;
 - f. è responsabile della gestione generale di SKAO;
 - g. è responsabile per la salute e la sicurezza; e
 - h. svolge tutti gli altri compiti assegnati dal Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 3 lettera a, il Direttore generale è assistito da personale scientifico, tecnico e amministrativo che riterrà necessario nei limiti autorizzati dal Consiglio. Tale personale sarà assunto e licenziato dal Direttore generale in conformità con il Regolamento del personale.
4. Il Direttore generale e il personale rispetteranno la dimensione internazionale di SKAO e svolgeranno i loro compiti nell'interesse esclusivo di SKAO.

Art. 10 Aspetti finanziari

1. SKAO svolgerà i propri affari finanziari conformemente al Protocollo finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array, allegato e (allegato B) parte integrante della presente Convenzione.
2. I Membri e i Membri associati apportano contributi finanziari in conformità ai Piani di contribuzione finanziaria, approvati dal Consiglio nel rispetto del Protocollo finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array.
3. I Piani di contribuzione finanziaria possono essere emendati in conformità con il Protocollo Finanziario dell'Osservatorio Square Kilometre Array.
4. I Membri e i Membri associati avranno quote associative nel progetto SKA proporzionali ai loro contributi finanziari impiegati per il progetto SKA.

Art. 11 Diritti di proprietà intellettuale

1. SKAO si doterà di un Regolamento sulla proprietà intellettuale che sarà approvato dal Consiglio all'unanimità. Qualsiasi modifica, da parte del Consiglio, del Regolamento sulla proprietà intellettuale richiederà una maggioranza di due terzi, fatta eccezione per quelle disposizioni, identificate nel Regolamento, per la cui modifica è richiesta l'unanimità.
2. Tale Regolamento dovrà garantire che la proprietà intellettuale sia gestita in modo tale da minimizzare i rischi e i costi legati alla proprietà intellettuale per lo SKAO.
3. Tale Regolamento dovrà definire il riferimento secondo cui, al di fuori dell'ambito SKAO, i soggetti partecipanti ai progetti realizzati dallo SKAO saranno in grado di sfruttare eventuali innovazioni da essi derivanti.
4. Il Consiglio potrà decidere di concedere l'accesso alla proprietà intellettuale di conoscenze acquisite attraverso la concessione di sublicenze non esclusive, mondiali, esenti da diritti d'autore, perpetue e irrevocabili ai contributori SKAO, in base alle quali sarà consentito l'utilizzo di tali prodotti di innovazione e di lavoro, subordinatamente all'ottenimento di licenze appropriate in base ai precedenti diritti di proprietà intellettuale e diritti di proprietà intellettuale di terzi, ai fini del progetto SKAO e per altri scopi di ricerca e istruzione a scopo non commerciale, a condizione che tali sublicenze non coprano attività intraprese dai sublicenziatari in concorrenza con il proprietario della proprietà intellettuale di conoscenze acquisite.

Art. 12 Appalti e acquisti

1. L'obiettivo principale della gestione degli appalti sarà quello di acquisire con successo i beni, i lavori e i servizi necessari per realizzare il progetto SKA attraverso contributi finanziari, sia in denaro che in natura o con una combinazione di entrambi i modi, gestendo efficacemente il rischio.
2. Il regolamento in materia di appalti sarà approvato dal Consiglio all'unanimità. Qualsiasi modifica da parte del Consiglio sul Regolamento in tema di appalti richiede una maggioranza di due terzi, ad eccezione di quelle disposizioni di cui al Regolamento che richiedono l'unanimità per la loro modifica.

3. Gli appalti devono essere attuati sulla base dei principi di Fair Work Return (ritorno bilanciato), equità, trasparenza e competitività.

Art. 13 Operazioni e accesso

1. Lo SKAO dovrà condurre le sue attività in modo conforme al Regolamento sulle operazioni, approvato dal Consiglio all'unanimità. Qualsiasi modifica del Consiglio avente ad oggetto il Regolamento sulle operazioni richiede una maggioranza dei due terzi, ad eccezione di quelle disposizioni, identificate dal Regolamento, che richiedono l'unanimità per la loro modifica.

2. L'accesso al tempo osservativo dei telescopi SKA e delle altre risorse SKA dovrà essere conforme al Regolamento di accesso, approvato dal Consiglio all'unanimità. Qualsiasi modifica da parte del Consiglio del Regolamento di accesso richiede una maggioranza di due terzi, fatta eccezione per quelle disposizioni di cui al Regolamento che richiedono l'unanimità per la loro modifica.

3. SKAO opererà in base al principio secondo cui l'accesso dei Membri e dei Membri associati è proporzionale alla loro partecipazione al progetto, salvo decisione deliberata all'unanimità dal Consiglio.

Art. 14 Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia tra Membri o tra un Membro, o più Membri, e SKAO relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non potrà essere risolta mediante negoziazione, dovrà essere sottoposta, su richiesta di una delle Parti della controversia, alla Corte permanente di arbitrato, ai sensi delle pertinenti norme sull'arbitrato della Corte permanente di arbitrato salvo che le Parti della controversia non abbiano concordato un altro metodo di risoluzione della controversia.

Art. 15 Modifiche

1. Ogni Membro che intende proporre una modifica della presente Convenzione e dei suoi Protocolli dovrà notificare la propria proposta al Direttore generale. Il Direttore generale trasmetterà tempestivamente tali proposte a tutti i Membri. Trascorso un periodo di almeno tre mesi, il Presidente convocherà una riunione del Consiglio nella quale si valuterà se adottare e raccomandare la modifica ai Membri.

2. Le modifiche adottate e raccomandate dal Consiglio entreranno in vigore per tutti i Membri dopo che tutti i Membri le avranno accettate in conformità con le normative nazionali. Tali modifiche entreranno in vigore trenta giorni dopo che l'ultima notifica di accettazione della modifica proposta sia stata ricevuta dal depositario.

Art. 16 Ritiro

1. Dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Membro potrà in qualsiasi momento recedere dalla presente Convenzione, dando comunicazione scritta del suo recesso al depositario. Il recesso è ammesso a condizione che il Membro che intenda recedere abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo che il Consiglio non decida di sollevarlo da tali obblighi.

2. Il Membro che recede rimarrà responsabili di tutti gli obblighi diretti e contingenti nei confronti di SKAO cui era soggetto alla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di recesso fino al momento in cui il recesso diverrà effettivo. Il recesso sarà efficace dodici mesi dopo la ricezione della notifica del recesso, salvo che il Consiglio non decida di autorizzare il ritiro in tempi minori e a condizione che il membro che recede abbia adempiuto ai suoi obblighi.

3. Il Membro che recede non potrà avanzare pretese rispetto alle attività di SKAO o all'ammontare dei contributi finanziari che ha già versato. Il Membro che recede non dovrà incorrere in alcuna nuova responsabilità per obblighi derivanti da operazioni di SKAO effettuate dopo la data in cui la notifica del recesso sia stata ricevuta dal depositario.

Art. 17 Risoluzione e scioglimento

1. La presente Convenzione potrà essere risolta, in qualunque momento, con voto unanime del Consiglio. La risoluzione non avrà efficacia finchè gli obblighi di SKAO, nei confronti dei Paesi ospitanti, anche in relazione alla dismissione dello SKA, non siano stati adempiuti. Una volta adempiuti, il Consiglio deciderà la data dalla quale decorrerà l'efficacia della risoluzione. In caso di risoluzione, SKAO sarà sciolto e cesserà di esistere come organizzazione internazionale. Qualsiasi attività sarà liquidata e il ricavato verrà distribuito tra i Membri in misura proporzionale rispetto ai contributi versati da quando ne sono divenuti Membri.

2. Eventuali passività di SKAO saranno poste a carico dei Membri in misura proporzionale rispetto ai contributi versati, da quando ne sono divenuti Membri e fino al momento della decisione di risoluzione. Nel caso in cui gli obblighi o le passività sostenuti da SKAO eccedano i fondi totali disponibili in quel momento, il Consiglio, con decisione unanime, provvederà ad aumentare il contributo di ciascun Membro per tale obbligo o responsabilità.

Art. 18 Mancato adempimento degli obblighi

Quando il Consiglio decide che un Membro non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, compreso il pagamento dei contributi finanziari, è invitato dal Consiglio a correggere l'inadempimento. Se il suddetto Membro non risponde alla richiesta del Consiglio entro il termine indicato, i diritti di voto nel Consiglio di tale Membro saranno automaticamente sospesi. Gli altri Membri del Consiglio potranno decidere di adottare qualsiasi altra misura ritenuta opportuna in tali circostanze, inclusa la decisione unanime degli altri Membri del Consiglio secondo cui il Membro cessa di essere un Membro di SKAO.

Art. 19 Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione e entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Roma il 12 marzo 2019 e successivamente depositata dal 13 marzo 2019 per tutti gli Stati elencati qui di seguito:

Australia
Repubblica Popolare Cinese
Repubblica dell'India
Repubblica Italiana
Regno dei Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Repubblica del Portogallo
Regno di Svezia
Repubblica Sudafricana
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

2. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati elencati al paragrafo 1 in conformità con le normative nazionali. Essa entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione siano stati depositati dall'Australia, dalla Repubblica Sudafricana, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e da altri due firmatari.

3. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati non elencati all'articolo 19 paragrafo 1, e alle organizzazioni internazionali, fatto salvo l'articolo 6 paragrafo 2.

4. Per ogni Stato o organizzazione internazionale che deposita la sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito della sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 20 Depositario

1. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sarà il depositario della presente Convenzione.

2. Il depositario:

- a. comunicherà ai firmatari e ai Membri ciascuna firma e la relativa data, e la data di entrata in vigore della presente Convenzione;
- b. informerà i firmatari e i Membri di ciascun deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e la data di entrata in vigore della Convenzione per tale Stato o organizzazione internazionale;
- c. informerà i Membri delle date di notifica dell'accettazione e della data di entrata in vigore di una modifica;

- d. informerà i Membri della data di notifica di recesso e della data dalla quale il ritiro avrà efficacia;
 - e. informerà i Membri della data di cessazione della Convenzione; e
 - f. informerà i Membri della decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 18, che un Membro cessa di essere Membro di SKAO e della data dalla quale tale decisione avrà efficacia.
3. All'entrata in vigore della presente Convenzione, il depositario la registrerà presso il Segretario delle Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite¹.

¹ RS 0.120